

CITTA' DI MELENDUGNO Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Seduta in data : 27/03/2018		Atto n. 10
OGGETTO:	Approvazione PEF e Piano TARI 2018.	

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTISETTE, del mese di MARZO, alle ore 16.26, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

All'appello nominale, risultano presenti:

			Presente
1	MARRA PIETRO	PRESIDENTE	S
2	POTI MARCO	SINDACO	S
3	DIMA SIMONE	CONSIGLIERE	S
4	PRETE ANNA ELISA	CONSIGLIERE	S
5	DORIA GIUSY	CONSIGLIERE	S
6	GALATI GIANCARLO	CONSIGLIERE	S
7	ROLLO ROBERTO	CONSIGLIERE	S
8	PETRACHI ANGELICA	CONSIGLIERE	S
9	CANDIDO SARA	CONSIGLIERE	S
10	DIMA LUCA MARIA	CONSIGLIERE	S
11	RUSSO MAURO	CONSIGLIERE	N
12	DE GIUSEPPE MONICA	CONSIGLIERE	S
13	CAMASSA LAURA	CONSIGLIERE	S

S = Presenti n. 12 N = Assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dr. ANTONICA ANTONIO Partecipa l'assessore esterno

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

In materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. n. 190-2012, il Segretario comunale rammenta agli assessori comunali presenti e votanti che non devono sussistere situazioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti; di tanto e del fatto che gli assessori avvertiti non hanno evidenziato, ciascuno per quanto di propria competenza, rilievi in tal senso viene dato atto nel presente verbale.

Il segretario comunale, pertanto, dà atto nel presente verbale che con riferimento all'atto in oggetto non sono state evidenziate dai presenti e votanti situazioni di conflitto di interessi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte differenziate sul
 territorio comunale è espletato in base al contratto d'appalto n° 5681 di rep. del 23.05.2006, stipulato a
 seguito della gara ad evidenza pubblica espletata dall' Autorità di Bacino ATO Lecce 1, ed in base alle
 vicende modificative ed integrative di detto contratto;
- che, nello specifico, i servizi previsti nel contratto d'appalto e nei piani finanziari annualmente approvati dal Consiglio comunale, sono qui sommariamente descritti:
 - § raccolta RSU ed RSUA porta a porta presso i centri urbani di Melendugno e Borgagne;
 - § raccolta RSU ed RSUA con contenitori stradali presso le località marine;
 - § trasporto e conferimento di detti rifiuti presso l'impianto a tecnologia complessa al servizio del bacino di raccolta, sito presso il Comune di Cavallino;
 - § raccolta differenziata porta a porta nei centri urbani di Melendugno e Borgagne e raccolta differenziata con contenitori stradali presso le località marine;
 - § trasporto e valorizzazione della frazione riutilizzabile dei rifiuti di cui al punto precedente;
 - § raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento dei RUP;
 - § raccolta differenziata dei beni durevoli ed ingombranti raccolti entro il perimetro di servizio, trasporto e avvio a valorizzazione/smaltimento, nonché gestione del servizio di prenotazione degli interventi di ritiro di detti rifiuti;
 - § raccolta dello scarto "verde" derivante dalla manutenzione delle aree verdi, trasporto e conferimento di detto rifiuto;
 - § spazzamento stradale con collegato diserbo dei cigli stradali;
 - § lavaggio e sanificazione contenitori stradali;
- che l'amministrazione, come previsto dalla normativa in materia di Tariffa Rifiuti (TIA, TARES, TARI),
 ha approvato per ogni annualità contrattuale un Piano Economico Finanziario (PEF);
- che l'ultimo PEF approvato è relativo all'annualità contrattuale 01/04/2017 31/03/2018, giusta deliberazione consiliare n. 7 del 31.03.2017;
- che l'ATO LE 1 aveva intrapreso le procedure, oramai avviate pressoché a conclusione, per l'approvazione e la pubblicazione di un nuovo bando per la gestione unitaria del servizio di rifiuti in ambito ottimale di raccolta previsto per questo ente, e cioè in ARO 2;
- che in particolare questo ente, insieme ad altri componenti dell'ARO di appartenenza, faceva proprio, con DGC n. 90 del 27.04.2012, il nuovo progetto dei servizi propedeutico all'appalto, adottato dall'Assemblea dell'ATO con deliberazione n. 2 del 20.01.2012;
- che con nota acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 23171 del 30.12.2011 l'Autorità di Bacino aveva peraltro comunicato che i 9 comuni (Cavallino, Lecce, Lizzanello, Melendugno, Salice Salentino, San Cesario, Squinzano, Surbo e Vernole), che avevano già in atto la gestione unitaria, giusto contratto rep. 5681-2006, con decorrenza 1 gennaio 2012 avrebbero disciplinato il loro rapporto con ordinanze contingibili e urgenti, nelle more del perfezionamento della nuova gara unica;
- che la Regione Puglia avviava la fase transitoria per il passaggio dai n. 15 ATO esistenti al nuovo assetto a 6 ATO su base provinciale, provvedendo inoltre alla messa in liquidazione dei precedenti ATO, compreso il Consorzio ATO LE 1 di cui questo ente faceva parte;
- che tale iniziativa regionale di fatto congelava l'iter svolto dall'organo posto in liquidazione, giunto, di fatto, alla vigilia della pubblicazione del nuovo bando per l'individuazione del gestore dei servizi;

- che la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 confermava nell' A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- che l'art. 2 della citata Legge Regionale confermava, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 1;
- che l'art. 8 della stessa Legge regionale, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevedeva la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.);
- che con deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 veniva approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevedeva, tra gli altri, l'A.R.O.- 2/LE costituito dai Comuni di Calimera, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Lizzanello, Martignano, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Pietro in Lama, Vernole, San Donato, Cavallino;
- che, secondo le disposizioni regionali, i comuni appartenenti ai vari ARO della regione, così come perimetrati dalla citata deliberazione regionale, dovevano costituire le Assemblee dei sindaci e attivare in tempi contingentati, dettati dalla medesima regione, le procedure per giungere all'individuazione dei gestori dei servizi;
- che, a seguito di infruttuosi incontri tra i rappresentanti dei comuni facenti parte dell'ARO 2/LE, la Regione Puglia attivava i poteri sostitutivi di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., per la costituzione dell'ARO, nominando il dr. Giovanni Campobasso quale Commissario ad Acta;
- che il predetto Commissario, in attuazione dell' incarico ricevuto, con decreto n. 2 in data 18.06.2013 approvava il testo della convenzione dell' ARO 2; nominava il Comune di Melendugno quale comune capofila; il sindaco del Comune di Melendugno, Ing. Marco Potì, quale Presidente dell' ARO 2; il sindaco del Comune di san Donato di Lecce, Dr. Ezio Conte, quale Vicepresidente dell' ARO 2; dirigente Responsabile dell' Ufficio comune dell' ARO, l' Ing. Antonio Castrignanò, allora dipendente del Comune di Vernole (ora del Comune di Calimera);
- che con medesimo provvedimento il Commissario demandava all'assemblea dell'ARO 2 l'adozione degli atti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio comune e l'attivazione delle procedure di affidamento del sevizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero ARO:
- che, a norma dell'art. 6 c. 1 della convenzione, l'Assemblea prendeva atto di quanto disposto col richiamato decreto n. 2/2013 del Commissario ad acta, con **deliberazione n. 1 del 11.07.2013**;
- che il Comune di Cavallino, con ricorso acquisito al protocollo del Comune di Melendugno in data 26.07.2013 al n. 15092, impugnava innanzi al TAR Lecce, con richiesta di sospensiva, la deliberazione della G.R. n. 957-2013 con la quale veniva attivata la procedura sostitutiva relativa alla costituzione degli ambiti di raccolta ottimale, limitatamente alla nomina e conferimento di funzioni al Commissario ad ACTA per l'ARO 2/LE; nonché i Decreti del Commissario ad Acta conseguenti;
- che il TAR Lecce con sentenza n. 1040/2014 respingeva il ricorso suddetto, ritenendo in sostanza rispettosa dell'autonomia dei singoli enti associati la previsione che affida al potere di controllo regionale il compito di far emergere la volontà comune, con lo strumento del Commissario ad Acta ed attraverso la ricognizione delle rispettive posizioni e la scelta di un testo di convenzione "omogeneo" come previsto dalla deliberazione impugnata dal Comune di Cavallino;
- che il comune suddetto proponeva ricorso in appello al **Consiglio di Stato** per l'annullamento/riforma della sentenza del TAR Lecce, con atto acquisito al protocollo al n. 14591-2014;
- che altresì le statuizioni regionali in materia di perimetrazione degli ARO erano stati impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato da parte del Comune di Martignano, il quale eccepiva la illegittimità dell'assegnazione dello stesso all'ARO 2 Lecce, dal momento che il servizio di gestione dei rifiuti era già ricompreso tra quelli che l'Unione dei Comuni delle Grecia salentina, alla quale Martignano appartiene, aveva ritenuto di gestire appunto in seno a detta Unione;
- che con Decreto del 16.12.2014 il Capo dello Stato accoglieva il ricorso del Comune di Martignano avverso la DGR n. 2142-2012, statuendo l'obbligo da parte della Regione Puglia di procedere

- all'integrale riedizione dell'azione amministrativa attinente l'inclusione del Comune di Martignano nell'ARO 2;
- che l'esito del ricorso suddetto avrebbe potuto comportare la rivisitazione dell'inclusione anche del Comune di Calimera, inserito esso pure nell'ARO 2 ed appartenente all'Unione della Grecia salentina;
- che, nonostante l'incerto quadro amministrativo determinato dai ricorsi definiti e/o pendenti, l'Assemblea avviava la propria attività, producendo i seguenti atti:
- Deliberazione dell' Assemblea n. 1 dell' 11/07/2013, avente ad oggetto "Decreto del Commissario Acta n. 2 del 18/06/2013. Presa d' Atto";
 - 1) Deliberazione dell' Assemblea n. 2 dell' 11/07/2013, avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la costituzione dell' Ufficio Comune";
 - 2) Determinazione del Dirigente Ufficio ARO n. 2 del 25/03/2014, avente ad oggetto "Schema di Carta dei Servizi Relazione sugli obblighi di servizio. Spazzamento, Raccolta e Trasporto RSU ed assimilabili. Determinazioni":
 - 3) Determinazione del Dirigente Ufficio ARO n. 3 del 28/03/2014, avente ad oggetto "Proposta di Regolamento per l'assimilazione dei Rifiuti Speciali ai Rifiuti Urbani";
 - 4) Deliberazione dell' Assemblea n. 1 del 13/03/2014, avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per la dotazione di Personale per il funzionamento dell' Ufficio Comune dell' ARO 2/LE";
 - 5) Deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 13/03/2014, avente ad oggetto "Costituzione dell'Ufficio Comune. Presa d'Atto della proposta formulata dal RUP e approvazione atto di indirizzo";
 - 6) Deliberazione dell' Assemblea n. 3 del 24/06/2014, avente ad oggetto "Approvazione della Relazione sugli obblighi di servizio pubblico e servizio universale. Servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili";
 - 7) Deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 24/06/2014, avente ad oggetto "Adozione del Regolamento recante le modalità di Assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani";
 - 8) Deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 25.07.2014 avente ad oggetto "Approvazione Preventivo di Gestione per l'espletamento delle funzioni comuni dell'ARO 2/LE";
 - 9) Deliberazione dell'assemblea n. 6 del 11.11.2014 avente ad oggetto "Approvazione definitiva della Relazione sugli obblighi di servizio pubblico e servizio universale servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati dell'ARO 2/LE"
- che, in particolare, con Deliberazione n. 2-2014, l' Assemblea:
 - a) forniva indirizzo al RUP di redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione di cui all'art. 10, comma 1 lett. b) della convenzione per la costituzione di un'associazione tra i comuni rientranti nell'ambito di raccolta ottimale (ARO) n. 2 della Provincia di Lecce (relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale sulla base della carta dei servizi adottata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della LR n. 24-2012);
 - b) dava indirizzo al RUP per la predisposizione degli atti tecnico-amministrativi necessari a pervenire alla redazione del progetto del servizio in conformità alla normativa di settore;
- che, a cura del RUP, in data 7.07.2014, venivano trasmesse ai comuni dell'ARO 2 le schede del progetto preliminare del servizio di gestione della raccolta, trasporto spazzamento e raccolte differenziate e che in esito a tale trasmissione solo una minoranza di comuni faceva pervenire osservazioni;
- che, pur essendo in itinere i complessi procedimenti per addivenire all'approvazione del nuovo progetto dei servizi, in conformità alle direttive impartite dalla Regione Puglia e conseguentemente all'affidamento del servizio mediante gara ad evidenza pubblica, occorreva, ai fini della predisposizione dell'edizione definitiva del progetto dei servizi unitari, attendere le statuizioni della Regione circa la collocazione dei comuni di Martignano e Calimera, alla luce delle vicende giurisdizionali di cui si è detto, anche e comunque in presenza del contenzioso pendente col comune di Cavallino;
- che, ancora, il suddetto comune di Cavallino, con ricorso al TAR Lecce, acquisito al protocollo generale al n. 790-2015 impugnava, con richiesta di sospensiva, la deliberazione dell'assemblea dell'ARO 2 del 11.11.2014, n. 6, con la quale si approvava la relazione sugli obblighi di servizio, documento necessariamente propedeutico alle procedure di gara;
- che peraltro la Legge Regionale n. 24-2012, citata, all'art. 24 prevedeva che "1. Alla data di entrata in

vigore della presente legge è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. 2. Dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di perimetrazione degli ARO di cui all'*articolo* 8, comma 6, è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto";

- che la Regione Puglia con DGR n. 1642 del 18.9.2015 provvedeva a modificare la perimetrazione dell'ARO 2 Lecce ed ARO 5 Lecce, per quanto qui interessa, inserendo il Comune di Martignano in quest'ultimo ARO, eliminandolo pertanto dall'ARO 2, che rimaneva quindi costituito da n. 10 comuni;
- che con la medesima Deliberazione regionale si disponeva che l'ARO 2 Lecce avrebbe preso atto formalmente delle modifiche della perimetrazione dell'Ambito, procedendo conseguentemente alla modifica della Convenzione costitutiva, approvata dall'Assemblea con Deliberazione n. 1 del 11.07.2013;
- che il Sindaco Presidente dell'ARO 2, con il precipuo fine di accelerare in ogni modo le procedure per addivenire alla gara unica per il nuovo gestore dei servizi, con note prot. n. 22223 del 3.11.2015 e prot. n. 24697 del 26.11.2015, chiedeva ai comuni appartenenti all'ARO 2 Lecce di modificare, in seno ai propri Consigli Comunali, come previsto dal Testo Unico D.Lgs. n. 267-2000, la Convenzione di cui trattasi, escludendo dall'Ambito il solo Comune di Martignano;
- che tutti i Comuni aderivano alla richiesta dell Sindaco-Presidente, adottando le relative deliberazioni nei rispettivi Consigli comunali;
- che in data 14.12.2015, con Deliberazione n. 2, l'Assemblea dell'ARO 2 Lecce deliberava di prendere atto delle modifiche apportate con DGR n. 1642 del 19.08.2015 alla perimetrazione dell'ARO 2 Lecce e conseguentemente approvava la modifica al testo della Convenzione costitutiva senza il Comune di Martignano;
- che con **Deliberazione consiliare n. 23 del 30.07.2015**, il Consiglio comunale deliberava "di formulare atto di indirizzo alla Giunta e ai responsabili dei servizi, ognuno per quanto di propria competenza, al fine di porre in essere quanto indicato, con nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 11881 del 18.06.2015, dai competenti uffici regionali in ordine agli " **affidamenti gestioni transitorie**" dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte differenziate, anche attraverso il ricorso ad una procedura semplificata che garantisca la necessaria rapidità e che consenta l'individuazione di un nuovo gestore relativamente al solo Comune di Melendugno, nelle more dell'individuazione del gestore comune in ambito ARO 2/LE";
- che tale deliberazione veniva impugnata da parte dell'attuale gestore del servizio, con ricorso al TAR Lecce acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 21417 del 26.10.2015, sostanzialmente per l'asserita violazione della legge regionale n. 24-2012 e del D.L. n. 138-2011 art. 3 bis, comma 1 bis;
- che con DGC n. 1 del 12-01-2016 si affidava incarico legale in relazione al citato ricorso al TAR, acquisendo contestualmente qualificato parere legale circa la possibilità, alla luce della situazione normativa nazionale e regionale nonché del più recente orientamento giurisprudenziale, di indire autonomamente una procedura di gara, in attesa che l'ARO assolva a tutti gli adempimenti propedeutici all'attivazione del bando per l'individuazione del Gestore unico;
- che con nota in data 9-02-2016 prot. n. 3069 il legale incaricato comunicava di aver provveduto alla formale costituzione del comune nel giudizio promosso da Ecotecnica per l'annullamento della DCC n. 23-2015, citata, e trasmetteva, altresì, parere legale in ordine agli orientamenti da assumere con riferimento ad una autonoma procedura di gara;
- che comunque, alla luce delle ultime deliberazioni dell'Assemblea ARO 2 Lecce, sopra citate (nn. 2 e 3 del 2015), veniva impresso nuovo impulso, dopo le determinazioni regionali nelle stesse deliberazioni richiamate, alla procedura per addivenire al bando della gara unica prevista dalla normativa regionale;
- che, infatti, con nota in data 30/12/2015, protocollo Regione n. 12523, acquisita al protocollo del comune capofila al n. 78 del 5/01/2016, il Commissario ad Acta, Ing. Garofoli, oltre a trasmettere il cronoprogramma delle future attività dell'ARO 2/LE, chiariva la necessità di (ri)approvare "gli atti preliminari del progetto unitario" e che "oltre al Regolamento di assimilazione e alla Carta dei servizi, è necessario approvare la relazione ex art. 34 c. 20 del D.L. 179/2012";
- che, in esecuzione delle statuizioni commissariali si procedeva:
 - 1) con Deliberazione dell'Assemblea ARO 2/LE n. 1 del 21/01/2016 ad approvare il "Regolamento

recante le modalità di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti non pericolosi ai rifiuti urbani";

- 2) con Deliberazione dell'Assemblea ARO 2/LE n. 2 del 21/01/2016 ad approvare la "Carta dei Servizi relativa allo Spazzamento delle aree pubbliche, alla Raccolra ed al Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili";
- 3) con Deliberazione dell'Assemblea dell'ARO 2/LE n. 3 del 21/01/2016 ad approvare la "Relazione di cui all'art. 34 comma 20 del DL n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012";
- che il Sindaco di Melendugno, in qualità di Presidente dell'ARO 2, con note in data 8/02/2016 e di sollecito del 24/02/2016, trasmesse ai tutti i Comuni dell'ARO e per conoscenza al Servizio Regionale ed al Commissario ad Acta, chiedeva gli indispensabili aggiornamenti sui dati progettuali contenuti nelle "schede sintetiche di progetto", già trasmesse ai comuni medesimi, con particolare riferimento alle seguenti specificazioni:
 - 1) Elenco del personale impiegato al 31-12-2015 con indicazione del livello funzionale (1, 2 3A, 3b ecc), data di assunzione, anzianità di servizio, n. di ore settimanali, tipologia contrattuale (full time, part time quante ore, tempo determinato/indeterminato);
 - 2) Copia del piano finanziario anno 2015, con i quadri riassuntivi dei costi (CG, CC, CK, Riepilogo finale);
 - 3) Presenza sul territorio di ciascun comune di ecocentri (in caso di presenza, trasmettere layout del centro, localizzazione su planimetria del territorio, tipologie dei rifiuti per cui è consentito il conferimento);
 - 4) Presenza impianti di compostaggio di comunità (in caso di presenza, trasmettere layout del centro, localizzazione su planimetria del territorio);
 - 5) Numero utenze distinti in Utenze domestiche residenziali e non ed Utenze non domestiche, per queste ultime inviare tabella riepilogativa secondo schema ex DPR 158-99 (solitamente allegate al Piano Tariffario);
- che con deliberazione dell'Assemblea dell'ARO 2 n. 5 del 21-07-2016 veniva definitivamente approvato il progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili a seguito delle richieste formulate da alcuni comuni dell'ARO;
- che con **Determinazione n. 3 del 13-10-2016** il RUP dava luogo all'indizione della relativa gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 comma 1 e 30 del D. Lgs. n. 50 del 18-04-2016;
- che con determina n. 4 del 6-12-2016 veniva affidato il servizio di pubblicazione degli atti di gara nonché l'attività di verifica della rispondenza formale del bando a quanto previsto dalla norma al fine di segnalare e rimuovere eventuali anomalie e supportare il RUP nello sviluppo del procedimento;
- che la ditta incaricata faceva emergere la necessità di apportare alcune modifiche agli atti di gara al fine di renderli conformi alle prescrizioni normative in materia nel frattempo intervenute atteso che in data 26-10-2016 venivano approvate nuove Linee Guida ANAC;
- che lo stesso Comune di Melendugno segnalava in data 19-12-2016 la necessità di inserire talune ulteriori precisazioni tecniche negli atti inditivi;
- che, sulla base di quanto precede, con **Determinazione n. 5 del 13-01-2017** il RUP, nel confermare l'indizione della gara d'appalto di cui alla citata precedente Determinazione n. 3-2016, riapprovava gli atti inditivi della gara medesima opportunamente modificati ed integrati;
- che con **Determinazione n. 7 del 8-02-2017** il RUP ulteriormente riapprovava, integrandoli, gli atti inditivi a seguito di alcune modifiche normative introdotte del DM Infrastrutture del 2-12-2016 pubblicato sulla GURI n. 20 del 25-01-2017;
- che in **data 8-02-2017** veniva pubblicato il bando della gara di cui sopra con trasmissione alla G.U.U.E. con scadenza termini ricezione offerte fissata per il **17-03-2017**;
- che con **Determinazione n. 8 del 7-03-2017** il RUP disponeva proroga di giorni 27 rispetto alla scadenza originariamente fissata alle **ore 12 del 17-03-2017** e quindi lo spastamento di tale termine alle ore 12 del **13-04-2017**, a causa delle numerose e motivate richieste di concorrenti che, intendendo partecipare alla gara, avrebbero avuto difficoltà ad acquisire le informazioni inerenti il progetto, anche in considerazione della sua complessità, e soprattutto ad effettuare i necessari sopralluoghi peraltro obbligatori, a causa del limitato tempo a disposizione;
- che, a seguito della pubblicazione degli atti inditivi di cui sopra, entro il termine del 13-04-2017 pervenivano n. 11 plichi di altrettanti operatori economici concorrenti;
- che il RUP, conformemente alla normativa, ai regolamenti ed alle linee guida ANAC, previo avviso esplorativo, nominava la commissione giudicatrice della gara di cui sopra con **Determinazione n. 11 del**

18-05-2017, che così veniva costituita:

- o Ing. Ascoli Silvio Presidente;
- o Arch. Tucci Nicola Commissario;
- o Arch. Vasciaveo Francesco Commissario;
- che la prima seduta pubblica per l'esame della documentazione amministrativa si teneva in Calimera il **26-07-2017**, a seguito della quale tutti i n. 11 operatori economici venivano ammessi, anche se si rendeva necessario il soccorso istruttorio per talunisi, con termine per integrare la documentazione fissato al **11-09-2017**;
- che la Commissione, regolarmente insediatasi, intraprendeva il complesso esame dei progetti presentati dagli operatori economici partecipanti;
- che, nel frattempo, nelle more della conclusione del procedimento di evidenza pubblica di cui sopra, non potento in alcun modo sospendersi il servizio, con Ordinaza sindacale n. 23 del 29-12-2018 il Sindaco disponeva:
 - 1. la prosecuzione, a cura dell'attuale gestore, dei servizi di igiene urbana di cui al contratto rep. 5681-2006, sulla base dell'ultimo PEF approvato con DCC n. 8-2016, salvo aggiudicazione del nuovo servizio:
 - 2. di dare di dare impulso affinché venga adeguato il progetto singolo dei servizi relativi al solo Comune di Melendugno, progetto che in una prima bozza è già agli atti di questo ente, con l'inevitabile inserimento della raccolta dell'organico (secondo quanto obbligatoriamente previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti), al fine di essere pronti a procedere, nelle more dell'avvio del servizio d'ambito, all'individuazione di un gestore secondo le previsioni di cui all'art. 14 della legge regionale n. 20-2016, mediante procedure accelerate e d'urgenza previste dal Codice dei Contratti vigente;

ATTESO che entro il termine dell'approvazione del bilancio di previsione, attualmente prorogato al 31-03-2018, occorre comunque approvare, al fine di non arrecare danni irreparabili all'ente, il PEF dei servizi su base annuale a il collegato Piano TARI;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto espresso al precedente punto, l'attuale gestore del servizio ha intanto predisposto e presentato un PEF con la conferma dei servizi della pregressa annualità contrattuale;

TENUTO CONTO della nota trasmessa dal RUP, acquisita al protocollo dell'ente al n. 6841 del 13-03-2018, con la quale si relazione in ordine allo stato del procedimento della gara unica e se ne aggiorna il cronoprogramma;

PRESO ATTO che, da quanto si evince dalla relazione suddetta, la commissione di gara ha concluso i propri lavori ed in data 7-02-2018 si sono aperte le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti partecipanti;

PRESO ATTO altresì delle risultanze provvisorie della gara unica, la quale è stata aggiudicata in via provvisioria, mentre si è in attesa della verifica dei requisiti e dell'anomilia che è stata evidenziata dall'offerta di un operatore ecominico;

ATTESO CHE di quanto sopra è stato notiziato il Commissario ad Acta Regionale;

VISTO il Piano Economico e Finanziario del gestore, acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 7002 del 15-03-2018, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che conferma il modello gestionale del piano dell'anno precedente e che tale PEF riporta sia i costi del servizio dell'annualità 2017;

ATTESO CHE l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

RICHIAMATO in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

DATO ATTO che il PEF di cui trattasi deve essere redatto su base annuale e che il gestore dei servizi è vincolato a quanto contenuto in detto documento di programmazione per tutta la durata della stessa, fermo tuttavia restando il fatto che il servizio cessa al momento dell'entrata del nuovo gestore, anche anticipatamente alla scadenza del PEF di cui trattasi, ai sensi della Legge Regionale n. 24-2012 e ss.mm.ii LR n. 20-2016);

VISTI i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 contenente il metodo normalizzato per il calcolo della tariffa di cui trattasi;

TENUTO CONTO che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che il Servizio finanziario - Tributi dell'Ente, in collaborazione col gestore ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell'Ente, come da prospetti riepilogativi allegati alla presente deliberazione;

CONSIDERATO tuttavia che sussiste una situazione di grave incertezza circa la quantificazione dei costi per lo smaltimento/trattamento/valorizzazione dei rifiuti, che attualmente, secondo il ciclo programmato dalla Regione Puglia sono avviati:

- 1) all'impianto di biostabilizzazione di Cavallino (gestito dalla ditta Ambiente & Sciluppo Scarl);
- 2) all'impianto di produzione di CDR sempre di Cavallino (gestito dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl);
- 3) alla discarica di Statte (TA) gestita dalla ditta CISA spa (a seguito di ordinanza del Presidente Emiliano n. 3 del 29-02-2016),
- e che per la quasi totalità le tariffe medesime per gli impianti di cui sopra sono "sub iudice", mentre per la discarica di Statte il gestore richiede unilaterlamente e senza l'avallo del Commissario, ad oggi, aumenti dell'attuale tariffa originariamente fissata in 87,00/tonn. oltre IVA ed Ecotassa, compreso il trasporto;

VISTO il Piano TARI conseguente al PEF e comprendente i costi per il gestore, i costi per il CARC e quelli per gli impianti di trattamento/smaltimento/valorizzazione dei rifiuti;

TENUTO CONTO che il Piano TARI individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di € 3.409.097,52 oltre Tributo Provinciale, così come determinati nel documento Piano TARI 2018 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (di cui € 2.119.149,95 per il servizio, € 1.051.000,00 per trattamento/smaltimento compresa "Ecotassa", € 8.681,40 per contributi obbligatori funzionamento ATO ed ARO, €230.266,17 per Costi di Riscossione ed inesigibilità);

RITENUTO di dover prevedere la clausola di cui all'art.24, comma 2, della Legge Regionale n.24 del 20/08/2012 e ss.mm.ii. e cioè, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rescissione anticipata degli obblighi derivanti dell'approvazione del presente PEF qualora L'A.R.O. 2/LE individui il gestore unitario del servizio prima della prima della naturale scadenza dello stesso ovvero l'Amministrazione medesima, singolarmente, qualora abbia indetto procedura di gara per il servizio relativo al solo Comune di Melendugno, dovesse pervenire all'aggiudicazione dello stesso;

RITENUTO altresì di lasciare sostanzialmente immutata rispetto al Piano TARI 2016, per quanto occorra in relazione alle nuove disposizioni tributarie e tenuto conto del rimando della normativa ai criteri di commisurazione tariffaria cointenuti nel DPR n. 158/99, la ripartizione del carico tariffario tra le varie categorie di utenza (Ud0, Ud1, Und), non essendosi verificate variazioni apprezzabili rispetto alla precedente annualità, fatto salvo l'aumento del costo del trattamente/smaltimento; e quindi in considerazione del fatto che continua a registrarsi nel periodo estivo il trend di produzione di rifiuti di cui alla tabella "Impostazione Costi" dell'allegato Piano TARI, con un considerevolissimo aumento della produzione e dell'incidenza demografica (giugno-settembre) con una produzione (nel 2017) del 65,68% della quantità di rifiuti annuale;

RITENUTO ancora di prevedere le seguenti scadenze per il pagamento delle rate TARI 2018, in quanto ritenute sostenibili per l'amministrazione e contemporaneamente agevoli per i contribuenti:

1[^]Rata 25% entro il 31/05/2018;

2[^] Rata 25% entro il 31/07/2018;

3^ Rata 25% entro il 30/09/2018;

4[^] Rata 25% entro il 30/11/2018;

con la possibilità, in caso di versamento in un'unica rata, di effettuare lo stesso entro il 31/05/2018;

DATO ATTO CHE, ai fini della determinazione delle tariffa:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;

VISTI per l'anno 2018 i coefficienti di cui ai prospetti contenuti nel suddetto Piano 2018 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

TENUTO CONTO del disposto di cui al comma 653 dell'art. 1 della L. n. 147-2013 (legge di stabilità 2014), che prevede quanto segue: "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

PRESO ATTO che il costo del PEF del Comune di Melendugno si attesta al disotto del costo standard complessivo per il Comune di Melendugno che risulta pari ad Euro 3.780532,08;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente;

Uditi gli interventi di cui all'alletao verbale redatto a cura del servizio di stenotipia;

Con voti favorevoli 8 e contrari 3 (Dima Luica, De Gioseppe Monica e Camassa Laura);

DELIBERA

Di richiamare e approvare le premesse e la narrativa che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

Di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) dei servizi spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale per l'annualità 2018, presupposto per l'applicazione e la riscossione della TARI 2017;

Di approvare conseguentemente il Piano TARI 2018, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che l'ammontare complessivo del Piano TARI per l'annualità 2018 è pari ad € 3.409.097,52 oltre Tributo Provinciale, così come determinato nel documento Piano TARI 2018 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (di cui € 2.119.149,95 per il servizio, € 1.051.000,00 per trattamento/smaltimento compresa "Ecotassa", €8.681,40 per contributi obbligatori funzionamento ATO ed ARO, €230.266,17 per Costi di Riscossione ed inesigibilità);

Di dare atto che rimangono in vigore, per quanto compatibili, le disposizioni organizzative introdotte con D.C.C. n. 23/2010 di approvazione del disciplinare regolante i rapporti di collaborazione con la ditta gestore relativamente all'ufficio tariffa;

Di dare atto che il PEF di cui trattasi è redatto obbligatoriamente su base annuale e che il gestore dei servizi è vincolato a quanto contenuto in detto documento di programmazione per tutta la durata della stessa, fermo

tuttavia restando il fatto che il servizio cessa al momento dell'entrata del nuovo gestore, anche anticipatamente alla scadenza del PEF di cui trattasi, ai sensi della Legge Regionale n. 24-2012 e ss.mm.ii., come espresso in dettaglio in narrativa;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, e ss.mm.ii., nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Lecce;

Di approvare per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 i coefficienti, la ripartizione del carico tariffario, la ripartizione tra i costi fissi e quelli variabili per la TARI relativi alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

Di stabilire che rimane sostanzialmente immutata rispetto al Piano TARI 2017, per quanto occorra in relazione alle nuove disposizioni tributarie e tenuto conto del rimando della normativa ai criteri di commisurazione tariffaria cointenuti nel DPR n. 158/99, la ripartizione del carico tariffario tra le categorie di utenza (Ud0, Ud1, Und), non essendosi verificate variazioni apprezzabili rispetto alla precedente annualità, fatto salvo l'aumento del costo del trattamente/smaltimento, come meglio spec ificato in narrativa;

Di prevedere le seguenti scadenze per il pagamento delle rate TARI 2017, in quanto ritenute sostenibili per l'amministrazione e contemporaneamente agevoli per i contribuenti:

1^ Rata 25% entro il 31/05/2018;

2[^] Rata 25% entro il 31/07/2018;

3[^] Rata 25% entro il 30/09/2018;

4[^] Rata 25% entro il 30/11/2018;

con la possibilità, in caso di versamento in un'unica rata, di effettuare lo stesso entro il 31/05/2018;

Di dare atto che con il gettito complessivo previsto della tassa sui rifiuti viene tendenzialmente assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <u>www.portalefederalismofiscale.gov.it</u> entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli 8 e contrari 3 (Dima Luica, De Gioseppe Monica e Camassa Laura), immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di approvare il bilancio di previsione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Dottore Marra Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Antonica Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti